



Gentile ing. Gabriele Scicolone

Presidente

OICE

oice.associazione@pec.it

Fasc. Anac n. 5550/2016

Oggetto

Richiesta di chiarimenti su "progetto costruttivo" e modalità di applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Premessa in fatto

Si riscontrano le comunicazioni assunte al protocollo dell'Autorità al n. 36939 del 20.5.2020 e al n. 37033 del 20.5.2020, con le quali codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità l'opportunità di chiarire l'utilizzabilità, per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e all'ingegneria, degli elaborati redatti dai progettisti su incarico delle imprese di costruzioni, costituenti il cosiddetto "progetto costruttivo", e le modalità di applicazione del ribasso offerto in sede di gara nei contratti inerenti i servizi di architettura e ingegneria.

Il Consiglio dell'Autorità ha esaminato quanto segnalato nell'adunanza del 10 giugno 2020, dando mandato all'Ufficio di rappresentare quanto segue.

In relazione all'utilizzabilità, per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, del cosiddetto "progetto costruttivo", si evidenzia che le valutazioni

espresse dall'Autorità nella determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 in relazione a quali attività possono essere ricomprese nella definizione di "progetto costruttivo" possono ritenersi tuttora valide alla luce delle previsioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora in vigore.

Tali attività, riconducibili alla redazione di piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisori, che non fanno parte del progetto esecutivo, possono essere assimilate ai servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione richiamate alla parte IV, punto 2.2.2.4. delle Linee guida n. 1, e come tali possono essere utilizzate ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che le Linee guida n. 1 cesseranno di avere efficacia con l'entrata in vigore del Regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, del codice dei contratti pubblici.

Per quanto concerne la questione dell'applicazione del ribasso per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del codice dei contratti pubblici, come noto, in applicazione dell'articolo 24, comma 8, del medesimo codice, con il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*) sono stati definiti i corrispettivi dei servizi di architettura e ingegneria. L'articolo 1, comma 2, definisce il corrispettivo come costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori determinati secondo le modalità definite negli articoli successivi del medesimo decreto.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 8, secondo periodo, del richiamato codice dei contratti pubblici, i corrispettivi del suddetto decreto sono «utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento», senza alcuna specifica circa eventuali componenti del corrispettivo esclusi dall'applicazione del ribasso. Pertanto, il ribasso offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara si applica sull'intero importo posto a base di gara che, come sopra evidenziato, è composto dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.

*Il Dirigente
dell'Ufficio*